



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lanclanesi n. 17/19 - 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

DELIBERAZIONE

DEL

DIRETTORE GENERALE

N. 983 DEL 11 LUG. 2012

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Oggetto: Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.-

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Francesco Nicola Zavattaro, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 806 del 31 dicembre 2009 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, datata 28.06.2012;

DATO ATTO dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Direttore della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

ACQUISITI i pareri espressi ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario Aziendale, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole Se Cavalli Il Direttore Amministrativo Aziendale
(Dr.ssa Silvia Cavalli)

Parere favorevole _____ Il Direttore Sanitario Aziendale
(Dott. Amedeo Budassi)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Francesco Nicola Zavattaro)

Favattaro



Proposta di deliberazione

per il

Direttore Generale

Oggetto: Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

PREMESSO:

- Che, accanto ai principi tradizionali che regolano l'azione amministrativa (legalità, imparzialità, buon andamento), la dottrina amministrativa e la giurisprudenza ne hanno individuato un altro di notevole rilevanza, destinato a ridefinire in chiave democratica il rapporto tra amministrazioni ed amministrati: il cd. principio di trasparenza dell'azione amministrativa, da intendersi come immediata e facile controllabilità di tutti i momenti e di tutti i passaggi in cui si esplica l'operato della P.A. onde garantirne e favorirne lo svolgimento imparziale;
- che l'insieme delle pretese che il cittadino vanta, nei confronti della P.A., affinché la sua azione sia improntata alla trasparenza nel senso appena inteso è indicato come diritto di accesso agli atti ed ai documenti della P.A.;
- che il diritto di accesso è stato sancito quale principio generale dell'ordinamento giuridico ad opera della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che al Capo V detta disposizioni applicabili a tutti i procedimenti amministrativi.

EVIDENZIATO:

- che l'art. 22 della Legge n. 241/1990, nella sua attuale formulazione riscritta dalla Legge n. 15/2005 e da ultimo dalla Legge n. 69/2009, specifica che l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione;
- che il ripassato disposto normativo, definito il diritto di accesso come il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, individua altresì come interessati tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- che, ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata, rivolta dall'interessato all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, al fine di esaminarlo ovvero di estrarne copia;



- che una significativa accelerazione verso la piena attuazione del diritto di accesso si è avuta con l'istituzione, ex art. 12 D.Lgs. n. 29/1993, modificato dalla Legge n. 273/1995, ora confluito nell'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001, degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.).

PRECISATO altresì:

- che l'art. 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sancisce l'obbligo delle PP.AA. di determinare per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
- che, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., al responsabile del procedimento spetta, tra l'altro, il compito di valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale, nonché compiere tutti gli atti di istruttoria necessari e adottare, se ne ha la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione;
- che la riformulazione del predetto art. 6, lett. e), ad opera della Legge n. 15/2005, indica quindi la chiara volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del responsabile del procedimento in sede decisoria.

ATTESO:

- che, ai sensi della L.R. 10 marzo 2008, n. 5 e s.m.i., la Regione Abruzzo, con propria delibera di Giunta n. 796 del 28.12.2009, ha provveduto fra l'altro ad istituire, a far data dal 1° gennaio 2010, l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, con sede legale nella città di Chieti, nella quale sono state accorpate le preesistenti Aziende USL di Lanciano-Vasto e di Chieti;
- che, con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04.01.2010, si è provveduto a costituire formalmente l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, all'uopo prendendo atto di tutte le statuizioni contenute nella ripassata deliberazione di G.R.A. n. 796/09 ed in particolare che, a far data dal 01.01.2010, la nuova ASL n. 2 è subentrata in tutto il patrimonio, attivo e passivo, ed in ogni rapporto, anche processuale, facente capo alle Aziende accorpate.

CONSIDERATO:

- che, con deliberazione n. 1401 del 10.11.2011, questa ASL ha provveduto ad adottare un proprio Regolamento aziendale concernente l'organizzazione, le funzioni e le competenze dei Servizi Amministrativi, Professionali e Tecnici e di Staff;
- che in forza del richiamato atto deliberativo, con il quale sono state ridefinite le specifiche competenze di ciascuna U.O./Struttura aziendale, all'Ufficio U.R.P. e Marketing Sociale spetta, in particolare e per quanto qui interessa, il compito di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. nonché la tutela del diritto alla riservatezza degli utenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

RITENUTO, tuttavia,

- che per la peculiarità della materia in questione, nonché al fine di deburocratizzare e snellire le procedure tese al rilascio della documentazione a cui l'accesso si riferisce, sia opportuno prevedere che il diritto di accesso agli atti debba essere garantito tramite una gestione diretta da parte di tutte le UU.OO./Strutture Aziendali afferenti all'Area PTA, di volta in volta direttamente coinvolte nella predisposizione/redazione

REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696



del documento amministrativo ovvero di quelle che materialmente lo detengono in modo stabile e duraturo;

- che pertanto all'Ufficio U.R.P. e Marketing Sociale debba fare capo un compito di supervisione e di garanzia dell'esercizio del diritto di accesso e di partecipazione da parte dei cittadini, attraverso lo svolgimento di specifiche attività di orientamento degli utenti, al fine di agevolare il loro accesso agli uffici, la conoscenza degli atti, delle fasi e dei tempi del procedimento, nonché di promuovere i contatti con i relativi responsabili e fornire, relativamente ai singoli procedimenti amministrativi, informazioni sui costi di ricerca, estrazione di copie e trasmissione degli atti;
- che l'U.O.C. Affari Generali e Legali debba invece svolgere, solo laddove effettivamente necessario per la delicatezza di questioni particolarmente complesse, un mero ruolo consultivo nei confronti delle UU.OO./Strutture di volta in volta individuate quali responsabili del procedimento.

RAVVISATA l'opportunità e la necessità, per questa Azienda USL, di doversi dotare di un documento unitario, valido per tutte le UU.OO. aziendali interessate e direttamente competenti alla formazione di atti amministrativi e/o alla detenzione degli stessi, redatto in modo coordinato e integrato alla luce delle disposizioni normative vigenti *in subiecta materia*, che consenta una più agevole e snella consultazione da parte di tutte le UU.OO./Strutture aziendali interessate e direttamente coinvolte, nonché di un tariffario che disciplini in modo egualitario e dettagliato i costi e le tariffe per l'esercizio del diritto di accesso.

VISTO:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che al capo V disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, recante "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della Legge n. 241/1990";
- la Legge 07.12.2000, n. 340, recante "Disposizioni in materia di indagini difensive", che ha introdotto l'art. 391-quater c.p.p.;
- il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in particolare gli artt. 59, 60, 92 e 176;
- il D.Lgs. 19.08.2005, n. 195, recante "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";
- il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, titolato "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- il D.P.R. 13.04.2006, n. 184, rubricato "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi".

RITENUTO quindi, per tutto quanto innanzi ampiamente esplicitato, di dover procedere a formalizzare l'adozione/approvazione di un Regolamento aziendale unico per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 24, comma 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e all'art. 10 del D.P.R. n. 184/2006 e del relativo tariffario, predisposti in conformità alla normativa tutta vigente e nei testi che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:



per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

1. di adottare/approvare il Regolamento aziendale unico per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 24, comma 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e all'art. 10 del D.P.R. n. 184/2006, predisposto in conformità alla normativa tutta vigente e nel testo che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di revocare, per l'effetto, ogni altra precedente disposizione e/o provvedimento, riguardante anche le preesistenti Aziende USL di Lanciano-Vasto e di Chieti, per quanto in contrasto con il presente provvedimento;
3. di approvare, altresì, il tariffario per l'esercizio del diritto di accesso agli atti nel testo che, allegato sub 1 al Regolamento *de quo*, parimenti costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di demandare all'U.R.P. il compito di trasmettere copia del presente provvedimento e dell'accluso regolamento alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 184/2006;
5. di disporre la pubblicazione del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante affissione all'albo aziendale ASL e di renderlo accessibile per via telematica sulla rete internet aziendale all'interno dell'albo pretorio informatico;
6. di incaricare tutte le UU.OO. dell'Area Amministrativa, Tecnica e Professionale aziendali, ciascuna per quanto di propria spettanza, dell'espletamento degli atti conseguenti e comunque connessi all'applicazione del presente atto e dell'allegato regolamento;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità e l'urgenza di dotare questa Azienda di un Regolamento che disciplini in modo uniforme l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
8. di trasmettere, per il tramite dell'U.R.P. Aziendale, copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, a tutte le UU.OO. dell'Area Amministrativa, Tecnica e Professionale aziendali, alle Direzioni Mediche Ospedaliere, ai Distretti Sanitari di Base, nonché al Collegio Sindacale.

La presente proposta di deliberazione consta di n. __ pagine e di n. 01 allegato.

L'Istruttore responsabile del procedimento
(Dr. Antonio Sciorilli)

Data 28.06.2012
Firma [Firma]

Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali
(Dr. Stefano Spadano)
attesta la legittimità e la regolarità dell'atto

Data 28.06.2012
Firma [Firma]



Visto: Il Direttore del Dipartimento

Data _____

Firma _____

CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n. del bilancio (anno)

Il Direttore/Responsabile U.O. _____

Firma _____

RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Il Direttore e/o Responsabile U.O.

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno

12 LUG. 2012 con prot. n. **40103**

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal decimo giorno successivo alla pubblicazione.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto